C12776 - NEXT.US INVESTMENTS/BANCA PRIVATA LEASING
Provvedimento n. 31765

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 dicembre 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla società Next.us Investments S.p.A., pervenuta in data 14 novembre 2025;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Next.us Investments S.p.A. (di seguito, "NUI"; C.F. 12843660015) è una società italiana, priva di fatturato nel 2024, che opera quale *holding* di partecipazioni. Essa è controllata da una persona fisica alla quale, tramite la *holding* LDP Investments S.r.l., è riconducibile il Gruppo Intergea S.p.A. (di seguito, "Gruppo Intergea"), attivo in diverse regioni italiane nella vendita di autoveicoli per passeggeri e veicoli commerciali nuovi e usati, nonché nella vendita di ricambi per auto e nella fornitura di assistenza post-vendita (alcune società del Gruppo Intergea svolgono, altresì, attività di gestione immobiliare).

Nel 2024, il Gruppo Intergea ha realizzato, , quasi interamente in Italia, un fatturato complessivo pari a [*1-2*]* miliardi di euro.

2. Banca Privata Leasing S.p.A. (di seguito, "BPL"; C.F. 01307450351) è una società di diritto italiano che, insieme alle sue controllate ADV Finance S.p.A. e ADV Family S.r.l., opera nel settore bancario, svolgendo in particolare le attività di raccolta bancaria, di erogazione di *leasing*, mutui chirografari e prestiti personali, nonché di credito al consumo, prevalentemente nella forma della cessione del quinto dello stipendio. BPL ha un unico sportello bancario fisico nel comune di Reggio Emilia e si avvale di una rete di agenti e mediatori per la distribuzione dei propri prodotti sul territorio nazionale, operando altresì attraverso il canale *online*.
BPL è attualmente controllata dalla società Privata Holding S.r.l., che ne detiene l'82,5% circa del capitale sociale.
BPL, nel 2024, ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato complessivo pari a [*35-100*] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione di concentrazione in esame (di seguito, "Operazione") ha per oggetto l'acquisizione, da parte di NUI, del controllo esclusivo di BPL, mediante l'acquisto dagli attuali soci di una quota di capitale sociale complessivamente pari all'82,9% (incrementabile di un ulteriore 7,9% qualora il socio di minoranza Top Partecipazioni S.r.l., proprietario di tale quota, eserciti il proprio diritto di co-vendita). L'Operazione risponde all'obiettivo del gruppo acquirente di entrare nel settore bancario, attraverso l'acquisizione di un operatore di piccole dimensioni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro[1].

V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

a) I mercati del prodotto e geografici

5. Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'Operazione è quello bancario in cui opera la società BPL oggetto di acquisizione.

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[1] *[Cfr. provvedimento n. 31495 del 18 marzo 2025, Rivalutazione soglie di fatturato ex articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, in Bollettino n. 11 del 24 marzo 2025.]*

In particolare, in accordo ai precedenti dell'Autorità[2] e avuto riguardo alle specifiche attività svolte dalla società *target*, risultano coinvolti i mercati della raccolta bancaria, degli impieghi (non a favore di enti pubblici), del credito al consumo diretto e del *leasing* (finanziario), di seguito sinteticamente descritti.

a.1) Il mercato della raccolta bancaria

6. Il mercato della raccolta bancaria identifica l'insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi nonché certificati di deposito (in tale definizione del mercato non è compresa la raccolta postale).
7. Dal punto di vista geografico, il mercato della raccolta bancaria ha estensione locale corrispondente, in prima approssimazione, ai confini provinciali.

a.2) I mercati degli impieghi

8. Il mercato degli impieghi comprende, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono effettuati e segnatamente: famiglie consumatrici; famiglie produttrici/imprese di piccole dimensioni; imprese di medie e grandi dimensioni; enti pubblici. Queste diverse categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono dunque mercati del prodotto distinti.
9. Dal punto di vista geografico, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese presentano una dimensione territoriale locale (in prima approssimazione provinciale), mentre i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici hanno una rilevanza geografica più ampia (in prima approssimazione, rispettivamente, regionale e nazionale), data la maggiore mobilità di tali soggetti rispetto ai precedenti segmenti della domanda.
10. La società *target*, in particolare, è attiva nei mercati degli impieghi alle famiglie consumatrici, alle famiglie produttrici/imprese di piccole dimensioni e alle imprese di medie e grandi dimensioni.

a.3) I mercati del credito al consumo

11. L'attività di credito al consumo ha per oggetto la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra forma analoga di facilitazione a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta. È possibile distinguere tra credito al consumo finalizzato (ossia rivolto all'acquisto di beni specifici quali autoveicoli, motocicli, elettrodomestici, mobili, ecc.) e credito al consumo diretto (ossia erogato nella forma di prestiti personali senza vincolo di destinazione, anche tramite carte di credito *revolving* e cessione del quinto dello stipendio). Infatti, le due tipologie di credito al consumo presentano differenze sostanziali in termini di rapporto tra domanda e offerta, servizio prestato, modalità di collocamento dei finanziamenti e relative condizioni commerciali, costituendo pertanto mercati del prodotto distinti.
12. Dal punto di vista geografico, l'estensione del mercato del credito al consumo diretto risulta locale (tipicamente regionale), mentre per il credito al consumo finalizzato essa è convenzionalmente ritenuta nazionale (in considerazione del fatto che le caratteristiche di produzione e commercializzazione dei servizi in questione risultano essere omogenee sull'intero territorio nazionale).
13. La società *target* opera nel solo mercato del credito al consumo diretto (*i.e.* prestiti personali e cessioni del quinto dello stipendio).

a.4) Il mercato del leasing

14. Il *leasing* è il contratto di locazione di beni necessari all'esercizio di un'attività di impresa, dietro pagamento di un canone periodico. Tale mercato comprende i due segmenti del *leasing* operativo e del *leasing* finanziario, che si differenziano tra loro in ragione della maggiore flessibilità che presenta il *leasing* operativo. Quest'ultimo, infatti, permette all'impresa di rinnovare con maggior frequenza le apparecchiature necessarie all'esercizio della propria attività, limitando i rischi dell'obsolescenza tecnologica di tali beni. Esso si caratterizza, inoltre, per il fatto che la proprietà del bene non viene trasferita in capo al locatario allo scadere del contratto, a fronte del pagamento di un prezzo di riscatto (circostanza viceversa prevista in operazioni di *leasing* finanziario). Dal lato dell'offerta si registra una sostituibilità imperfetta in quanto, mentre il *leasing* finanziario è un'attività regolamentata e riservata alle banche e agli intermediari finanziari iscritti in apposito elenco, l'offerta di *leasing* operativo è consentita anche a società commerciali e altri intermediari finanziari.
15. Dal punto di vista geografico, il mercato del *leasing* presenta dimensione nazionale, in considerazione del fatto che il fornitore offre anche servizi di manutenzione e deve, pertanto, garantire una rete di assistenza organizzata a livello nazionale.
16. BPL è attiva solo nel segmento del *leasing* finanziario, che coinvolge beni specifici (automobili, immobili, ecc.).

[2] *[Cfr., da ultimo, C12706 - Banca Monte dei Paschi di Siena/Mediobanca Banca di Credito Finanziario, provvedimento n. 31585 del 1° luglio 2025, in Bollettino n. 26/2025 per i mercati sub (i), (ii) e (iii), e C12319 - Intesa Sanpaolo/Euroconsult Rental Division, provvedimento n. 28355 del 22 settembre 2020, in Bollettino n. 40/2020 per il mercato sub (iv).]*

b) Effetti dell'Operazione

17. L'Operazione risulta neutra dal punto di vista concorrenziale, in quanto il gruppo acquirente non è operativo nei mercati in cui la società oggetto di acquisizione svolge la propria attività, determinandosi pertanto, a esito della stessa, il solo effetto della sostituzione di un operatore con un altro.

18. Peraltro, BPL è presente nei mercati rilevanti con quote molto limitate. Le quote di mercato stimate, infatti, anche dove la presenza di BPL è più consistente (ossia nel mercato del *leasing*), risultano sempre inferiori allo [*inferiori all'1%],* a fronte della presenza di numerosi e qualificati operatori bancari concorrenti.

19. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Guido Stazi	*Roberto Rustichelli*